

Nuove modifiche al CAD

di Pierluigi Ridolfi

Dopo il Dlgs 30 dicembre 2010, n. 235, che ha introdotto variazioni o integrazioni al precedente testo del CAD in ben 53 articoli su 93, nel corso del 2011 vi sono state altre due modifiche e recentemente ulteriori cinque, queste ultime a seguito del DL 9 febbraio 2012 n. 5, modificato dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

La Legge di conversione ha modificato gran parte dell'articolato del Decreto Legge: tecnicamente ciò è avvenuto, come è noto, mediante la presentazione di un maxi emendamento sul quale è stata chiesta la fiducia. Il contenuto del maxi emendamento è stato conosciuto in dettaglio solo al momento della pubblicazione della Legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale (6 aprile). Per quanto riguarda le modifiche al CAD, si è trattato di una "sorpresa", in quanto, almeno apparentemente, non erano circolati documenti preparatori sulle novità.

Ma vediamo in dettaglio.

1) L'art. 6, comma 5, del DL 13 agosto 2011, n. 138, introduce il comma 2-bis all'art. 81 del CAD.

81. Ruolo di DigitPA.

1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

L'art. 5 riguarda i pagamenti in modo telematico: il nuovo compito assegnato al Cnipa dovrebbe favorire questa modalità. Si tratta di una soluzione vitale agli effetti di un miglioramento dell'efficienza dei sistemi amministrativi, che però riveste una notevole complessità tecnica.

2) L'art. 29 bis del DL. 6 dicembre 2011, n. 201, modifica la lettera d) del comma 1 dell'articolo 68.

68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
- b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
- c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

- d) *acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;*
e) *acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).*

Il testo precedente era:

- d) *acquisizione di programmi informatici a codice di sorgente aperto;*

La modifica riguarda pertanto l'aggiunta del "software libero". Si tratta di un' "apertura" di discutibile valore pratico.

- 3) L'art. 6-ter, comma 1, del DL 5/12, sopra citato, aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 5.

5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. *A tal fine sono tenute:*

- a) *a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;*
b) *a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.*

L'aggiunta riguarda da "A tal fine sono tenute:" in poi. Si tratta di una precisazione corretta e opportuna

- 4) L'art. 47-ter, comma 1, del DL citato, che introduce i nuovi commi da 3-bis a 3-octies nell'art. 15.

15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

Commi da 1 a 3 omissis

3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si tratta di una norma innovativa e importantissima, volta a generare risparmi attraverso la concentrazione delle funzioni ICT di più comuni di piccole dimensioni. C'è però da aspettarsi che i tempi di attuazione non saranno brevi, in quanto occorre attendere l'emanazione di un apposito decreto (v. comma 3-octies), che appare molto complesso.

- 5) L'art. 47-quater, comma 1, del DL citato modifica il comma 3 dell'art. 57-bis.

57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

Commi 1 e 2 omissis.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale *secondo le indicazioni di DigitPA...*

La versione precedente era “salvo diverse indicazioni di DigitPA”. Si tratta di una modifica di carattere solo formale.

- 6) L'art. 47-quinques, comma 1, del DL citato che introduce i commi da 3-bis a 3-quinques nell'art. 63.

63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

Commi da 1 a 3 omissis.

3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinques. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il provvedimento di cui al comma 3-bis è tra i più importanti del CAD: si tratta di uno dei pilastri sui quali punta la modernizzazione dello Stato. Il decreto limitativo previsto dal comma 3-quinques, del tutto condivisibile, è ispirato a criteri di doverosa prudenza in una materia così innovativa.

7) L'art. 47-sexities, comma 1, che modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 65.

65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

...omissis

Nel testo precedente mancava la “firma elettronica qualificata”. Si tratta di una precisazione formale, senza rilevanza pratica.

Come commento conclusivo, le sette modifiche al CAD sono tutte migliorative: un passo avanti. Due di queste (la 4 e la 6) di grande rilevanza. Non si capisce però perché non si sia colta l'occasione per correggere alcuni errori tuttora presenti nel CAD, più volte segnalati, come ad esempio la mancanza del dispositivo sicuro di firma nella definizione di firma elettronica avanzata.